

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Roma, 21 settembre 2010

Circolare n. 140/2010

**AI SIG. PRESIDENTE
CONSERVIZI MARCHE
A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -**

OGGETTO:

A) LEGGE 136/2010 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI ISTRUZIONI OPERATIVE.

B) SCHEMA DI REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.

A) Legge 136/2010 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori istruzioni operative.

Come anticipato (ns. circolare n. 137/2010), dopo i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno circa l'inapplicabilità delle disposizioni contenute all'art. 3 della legge 136/2010, con riguardo ai contratti stipulati prima del 7 settembre 2010 (data di entrata in vigore della novella legislativa), sono in arrivo le istruzioni operative predisposte dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, in relazione all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Da informazioni assunte presso l'Organo di Vigilanza, le linee guida messe a punto dagli uffici dovrebbero prevedere quanto segue:

- conferma dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per i contratti sottoscritti dopo il 7 settembre, anche se il bando di gara è precedente a tale data;

- obbligo di indicare nel contratto tutti i rapporti contrattuali relativi alla specifica commessa;
- le comunicazioni sulla tracciabilità dovranno essere effettuate dai legali rappresentanti;
- il CUP (codice unico di progetto) corrispondente al contratto dovrà essere citato unitamente al CIG (codice identificativo gara) e sarà rilasciato anche per forniture e servizi.

Nella bozza di delibera dell'Autorità sarebbe, inoltre, contenuta l'indicazione che la tracciabilità dovrebbe estendersi a tutti i rapporti che sorgono sulla base di un contratto, anche di subfornitura.

Allo stesso modo, in aggiunta ai bonifici, sarebbero comunque ammesse anche altre forme di pagamento (RID o RIBA).

Si rammenta che la norma di cui all'art. 3 della legge 136 non esclude i consulenti dall'obbligo di tracciabilità dei compensi, anche perché nella disposizione citata si parla di appaltatori, di subappaltatori e di subcontraenti della filiera delle imprese nonché di concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.

Dunque, anche i professionisti devono assicurare la tracciabilità dei propri compensi e, quindi, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

B) Schema di regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

Prosegue l'iter di emanazione del nuovo Regolamento attuativo del Codice dei contratti.

Lo scorso 13 settembre, la Ragioneria Generale dello Stato ha posto la "bollinatura", ovvero il proprio visto di conformità, sul testo del Regolamento.

In tal modo è stata riscontrata la idoneità della copertura finanziaria del provvedimento, che quindi è stato trasmesso al Presidente della Repubblica.

Il Capo dello Stato dovrebbe apporre la propria firma nei prossimi giorni e, successivamente, il provvedimento dovrà ottenere la necessaria registrazione alla Corte dei Conti prima di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; se verranno rispettati i tempi la pubblicazione potrebbe avvenire entro la fine del mese di ottobre.

* _ * _ * _ * _ * _ *

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

